
PROVINCIA DI PAVIA
COMUNE DI CASEI GEROLA

PROGETTO PER:

RISTRUTTURAZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO PER NUOVA
INSTALLAZIONE DI GALLINE OVAIOLE IN VOLIERA
CON PIÙ DI 60.000 POSTI POLLAME
IN CASEI GEROLA, CASCINA GARRÙ

COMMITTENTE:

SOCIETÀ AGRICOLA AVIGEST S.S.
STRADA COMUNALE DEI PIOMBI
26040 SCANDOLARA RAVARA (CR)

VARIANTE NORMA PGT

VOGHERA, OTTOBRE 2023

IL TECNICO



Premessa

Il presente documento costituisce la Richiesta di Variante all'Art. 13.5 delle N.T.A. del PGT di Casei Gerola al fine dell'eliminazione della sola dicitura "Per i nuovi impianti zootecnici e per l'ampliamento di quelli esistenti, la superficie colturale dell'azienda deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento". Questa Variante non comporta nessuna modifica alla cartografia del PGT vigente.

Si riporta la Norma Attuale, la Norma Variata e il Confronto Norma Attuale/Norma Variata.

NORMA ATTUALE

13.5. PRESCRIZIONI SPECIALI

PATRIMONIO ARBOREO: Sulle trasformazioni del suolo e sulla gestione del patrimonio arboreo valgono le norme della vigente legislazione in materia.

COPERTURE STAGIONALI: non è subordinata né a concessione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

ALLEVAMENTI: L'insediamento di fabbricati ed impianti per allevamenti di animali dovrà essere sempre subordinato alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque ed alla adozione di particolari tecniche anche di tipo agronomico, atte a garantire per le acque di scarico i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti o comunque prescritti dall'ufficiale sanitario. Per i nuovi impianti zootecnici e per l'ampliamento di quelli esistenti, la superficie colturale dell'azienda deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento.

DISTANZE TRA GLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO E LE AREE

ESTERNE: le attrezzature attinenti agli allevamenti devono essere collocate alle seguenti distanze minime:

ALLEVAMENTI DI SUINI:

distanza dai confini = m 100

distanza delle abitazioni = m 100, con esclusione della abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di m 20

ALLEVAMENTI DI BOVINI, POLLI E ZOOTECNICA MINORE:

distanza dai confini = m 20

distanza delle abitazioni = m 50, con esclusione della abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di m 20

NORMA VARIATA

13.5. PRESCRIZIONI SPECIALI

PATRIMONIO ARBOREO: Sulle trasformazioni del suolo e sulla gestione del patrimonio arboreo valgono le norme della vigente legislazione in materia.

COPERTURE STAGIONALI: non è subordinata né a concessione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

ALLEVAMENTI: L'insediamento di fabbricati ed impianti per allevamenti di animali dovrà essere sempre subordinato alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque ed alla adozione di particolari tecniche anche di tipo agronomico, atte a garantire per le acque di scarico i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti o comunque prescritti dall'ufficiale sanitario.

DISTANZE TRA GLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO E LE AREE

ESTERNE: le attrezzature attinenti agli allevamenti devono essere collocate alle seguenti distanze minime:

ALLEVAMENTI DI SUINI:

distanza dai confini = m 100

distanza delle abitazioni = m 100, con esclusione della abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di m 20

ALLEVAMENTI DI BOVINI, POLLI E ZOOTECNICA MINORE:

distanza dai confini = m 20

distanza delle abitazioni = m 50, con esclusione della abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di m 20

CONFRONTO NORMA ATTUALE / NORMA VARIATA

13.5. PRESCRIZIONI SPECIALI

PATRIMONIO ARBOREO: Sulle trasformazioni del suolo e sulla gestione del patrimonio arboreo valgono le norme della vigente legislazione in materia.

COPERTURE STAGIONALI: non è subordinata né a concessione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

ALLEVAMENTI: L'insediamento di fabbricati ed impianti per allevamenti di animali dovrà essere sempre subordinato alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque ed alla adozione di particolari tecniche anche di tipo agronomico, atte a garantire per le acque di scarico i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti o comunque prescritti dall'ufficiale sanitario. Per i nuovi impianti zootecnici e per l'ampliamento di quelli esistenti, la superficie colturale dell'azienda deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento.

DISTANZE TRA GLI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO E LE AREE

ESTERNE: le attrezzature attinenti agli allevamenti devono essere collocate alle seguenti distanze minime:

ALLEVAMENTI DI SUINI:

distanza dai confini = m 100

distanza delle abitazioni = m 100, con esclusione della abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di m 20

ALLEVAMENTI DI BOVINI, POLLI E ZOOTECNICA MINORE:

distanza dai confini = m 20

distanza delle abitazioni = m 50, con esclusione della abitazione del custode per la quale è richiesta una distanza minima di m 20

CASEI GEROLA, 02/10/2023

IL TECNICO

